

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

329/2013/R/eel

Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013

Osservazioni della società GDF SUEZ Energie S.p.A.

Osservazioni generali

Con il presente documento la società GDF SUEZ Energie presenta le proprie osservazioni al DCO 329/2013/R/eel, in tema di *“Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013”*.

La scrivente, pur condividendo in generale le modalità designate dall’Autorità, ritiene opportuno evidenziare alcune criticità che potrebbero emergere nella gestione operativa delle agevolazioni e nella loro corresponsione verso i clienti finali.

In particolare:

1. Al fine di semplificare la fatturazione degli sconti, si riterrebbe opportuno prevedere specifiche modalità per la comunicazione, dalle imprese di distribuzione agli esercenti la vendita, delle informazioni relative al cliente finale avente diritto alle agevolazioni tariffarie. Per garantire una gestione efficace ed efficiente della fattispecie, è necessario infatti che il venditore possa ricavare tali informazioni da un file standardizzato (e da un flusso *ad hoc*), all’interno del quale vengano almeno riportati il codice POD del cliente finale e la classe di agevolazione/l’ammontare delle agevolazioni da riconoscere a quest’ultimo.

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Società del Gruppo GDF SUEZ

Via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano – Italia

Tel. +39 02 329031 – Fax +39 3290.3200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale Euro 5.985.000 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice fiscale/Partita IVA n. 13422890155 - Iscrizione al REA di Milano n. 1649230
Società con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

In alternativa, si potrebbe prevedere che sia la stessa CCSE a mettere a disposizione degli esercenti la vendita (attraverso pubblicazione sul proprio sito internet, ad esempio) un elenco contenente tutte le informazioni in precedenza indicate.

2. Si concorda con la necessità, evidenziata dalla stessa Autorità nell'ambito del Documento (punto 7.3), di ridurre al massimo la complessità operativa che deriverebbe da meccanismi di conguaglio a posteriori per le agevolazioni relative all'anno 2013. Per quel che concerne queste casistiche, è pertanto necessario provvedere all'adozione di opportuni meccanismi semplificati al fine di evitare inutili aggravii a carico degli operatori (venditori e distributori) e delle imprese energivore stesse: in tal senso si ritiene auspicabile che l'Autorità, per le agevolazioni di competenza dell'anno 2013, preveda che ai soggetti beneficiari venga riconosciuto un importo *una tantum* (e che dunque lo sconto possa essere calcolato sulla base dei dati di consumo 2012) erogato al cliente finale direttamente dalla CCSE.

Risposta agli spunti della consultazione

Q.1 - *Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?*

Q.2 - *Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?*

Q.3 - *Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.*

Q.4 - *Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.*

Q.5 - *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?*

Q.6 - *Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.*

Q.7 - *Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte.*

Non vi sono osservazioni sugli spunti sopra riportati.

Q.8 - *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?*

Onde non complicare l'operatività collegata alla fatturazione delle agevolazioni, si ritiene essenziale che l'Autorità preveda che le informazioni utili a rendere la stessa più efficiente (codice POD del cliente finale e classe di agevolazione/ammontare delle agevolazioni) vengano trasmesse, da distributore a venditore, per il tramite di file standardizzati e flussi *ad hoc*, oppure, in alternativa, messe a disposizione direttamente dalla CCSE.

[Si rimanda a quanto evidenziato al punto 1. delle "Osservazioni generali"].

Q.9 - *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?*

Q.10 - *Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.*

Non vi sono osservazioni sugli spunti sopra riportati.

Q.11 - *Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?*

Si concorda con quanto ipotizzato dall'Autorità. Si reputa infatti opportuno che il riconoscimento delle agevolazioni in favore delle imprese energivore per l'anno 2013 avvenga per mezzo dell'erogazione di importi *una tantum* effettuata direttamente dalla CCSE [Si rimanda a quanto evidenziato al punto 2. delle "Osservazioni generali"]. Si ritiene ad ogni modo che lo sconto *una tantum* non debba passare attraverso le società di vendita: qualora tali importi siano di notevole entità infatti potrebbero avere degli impatti sulla posizione finanziaria degli esercenti.

Q.12 - *Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?*

Rimandando alle medesime motivazioni di cui al punto 2. delle "Osservazioni generali" in merito alla necessità di ridurre al minimo gli impatti operativi dell'erogazione delle agevolazioni sulle imprese di distribuzione e sugli esercenti la vendita, non si ritiene opportuno prevedere che le imprese energivore abbiano la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali in luogo del meccanismo semplificato.